

COMUNE DI GURRO
Provincia del VCO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI
GURRO**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
13 del 09.06.2023**

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO

ART. 2 – DEFINIZIONI

ART. 3 - FINALITÀ DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 4 - PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAPO II – SOGGETTI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO

ART. 5 – TITOLARE

ART. 6 - REFERENTE VIDEOSORVEGLIANZA INTERNO ED EVENTUALE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

ART. 7 - PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO

ART. 8 - CREDENZIALI PER L'ACCESSO ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

CAPO III

CARATTERISTICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

ART. 9 - STRUMENTI DI VIDEOSORVEGLIANZA IMPIEGATI E IMPIEGABILI PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 3

ART. 10 - MODALITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

ART. 11 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

SEZIONE II

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI, ACCESSO AI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

ART. 12 - SICUREZZA DEI DATI

ART. 13 – ACCESSO ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 14 – MEZZI DI RICORSO, DI TUTELA AMMINISTRATIVA E DI TUTELA GIURISDIZIONALE, RISARCIMENTO DEI DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 - ATTUAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 16 – NORMA DI RINVIO

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune di Gurro.

L'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e sicurezza pubblica.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dalle seguenti fonti:

- REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, per brevità, indicato come "GDPR");
- Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con il D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 51/2018 rubricato "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
- D.P.R. n. 15/2018, rubricato "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- D.L. n. 14/2017 rubricato "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 48/2017, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

- Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video (Versione 2.0) adottate dall'European Data Protection Board il 29 gennaio 2020;
- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per “Regolamento UE”, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679;
- b) per “Codice Privacy”, il Codice in materia di protezione dati personali D.Lgs 196/2003, coordinato con la legge 101/2018 (Normativa di adeguamento nazionale al GDPR);
- c) per “impianto di videosorveglianza”, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni;
- d) per “dato personale”, qualsiasi informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile (interessato), direttamente o indirettamente, raccolta mediante impianti di videosorveglianza;
- e) per “trattamento” qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o altra forma di messa a disposizione, il raffronto, l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- f) per “titolare del trattamento”, il Comune di Gurro (anche Ente), cui competono le decisioni in ordine alle finalità e ai mezzi del trattamento dei dati personali;
- g) per “responsabile del trattamento”, la persona fisica o giuridica, che tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento;
- h) per “autorizzati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dei dati personali dal titolare o dal responsabile;
- i) per “interessato”, la persona fisica, identificato o identificabile a

cui si riferiscono i dati personali;

- j) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati, diversi dall’interessato, dal titolare, responsabile e autorizzati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
- k) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “persone autorizzate” (art. 4 par. 1 n. 10 GDPR), le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- m) per “dato anonimo”, il dato che, acquisito mediante l’impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, già direttamente in sede di elaborazione dell’inquadratura (mediante strumento software) oppure successivamente, per mezzo di apposito trattamento, non può in alcun modo venire associato all’Interessato cui si riferisce;
- n) per “sicurezza urbana” (D.L. 14/2017, convertito in L. n. 48/2017, art. 4 co. 1) il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

ART. 3 - FINALITA’ DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:

- a) sicurezza urbana (prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale);
- b) svolgimento di attività di Polizia Giudiziaria;

- c) prevenzione e repressione di illeciti, di natura penale o amministrativa (fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, violazioni delle norme contenute nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali);
- d) vigilanza sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;
- e) salvaguardia dei siti di interesse storico, artistico e culturale presenti nel territorio dell'Ente;
- f) tutela dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- g) monitoraggio del traffico veicolare, con particolare riferimento ad ogni operazione inerente alla ricostruzione dei sinistri stradali e la verifica della viabilità cittadina;
- h) sorveglianza da remoto ed in diretta delle aree che possano presentare criticità in relazione a particolari ed occasionali eventi e/o situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblici o per protezione civile;
- i) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio dell'Ente.

2. La base giuridica del trattamento dei dati personali operati per mezzo dell'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento è sempre costituita dall'esecuzione dei compiti di interesse pubblico posti in capo al Comune di Gurro dalla vigente normativa ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. e) GDPR nonché dall'eventuale adempimento degli obblighi legali allo stesso posti in capo dalla medesima normativa ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. c) GDPR.

ART. 4 - PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali operato mediante l'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento si fonda sui principi di cui all'art. 5 GDPR e, in particolare:

- principio di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5 par. 1 lett. a) GDPR): il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito quando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6 par. 1, lett. e), GDPR. Il trattamento dei dati personali operato

per mezzo dell'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, inoltre, deve essere improntato al rispetto dei fondamentali principi di correttezza e trasparenza;

- principio di determinatezza (art. 5 par. 1 lett. b) GDPR): il trattamento dei dati personali per mezzo dell'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento può essere svolto solo per le finalità determinate, esplicite e legittime indicate al precedente art. 3; i dati trattati, inoltre, devono essere sempre proporzionali alla finalità per la quale vengono trattati;

- principio della minimizzazione dei dati (art. 5 par. 1 lett. c) GDPR): i dati trattati per mezzo dell'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità indicate al precedente art. 3; l'impianto di videosorveglianza, nonché i dispositivi hardware ed i software in esso impiagati, devono perciò essere configurati per ridurre al minimo la raccolta e il conseguente trattamento di dati personali e identificativi, in modo da escluderlo qualora le finalità di volta in volta perseguite possano essere conseguite per il tramite del trattamento di dati anonimi oppure di dati pseudonimizzati o che, comunque, permettano l'identificazione dell'interessato solo in caso di effettiva necessità;

- principio di esattezza (art. 5 par. 1 lett. d) GDPR): i dati trattati per mezzo dell'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento devono essere esatti e, se necessario, aggiornati, adottando nel medesimo impianto tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali vengono di volta in volta trattati, di cui al precedente art. 3;

- principio di limitazione della conservazione (art. 5 par. 1 lett. e) GDPR): i dati trattati per mezzo dell'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli

interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

- principio di integrità e riservatezza (art. 5 par. 1 lett. f) GDPR): devono essere adottate misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che i dati trattati per mezzo dell'impianto di sorveglianza di cui al presente Regolamento vengano trattati in maniera da impedire trattamenti non autorizzati o illeciti dei dati, nonché la loro perdita, distruzione o danno accidentali.

CAPO II – SOGGETTI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO

ART. 5 - TITOLARE

1. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gurro, quale entità organizzativa complessa, rappresentato dal Sindaco.

2. Compete al titolare del trattamento dei dati:

- l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento UE, al Codice Privacy, nonché alle specifiche prescrizioni in materia di videosorveglianza;
- la designazione con proprio decreto del Referente Videosorveglianza Interno;
- la vigilanza sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza informatica, nonché delle disposizioni impartite.

ART. 6 - REFERENTE VIDEOSORVEGLIANZA INTERNO ED EVENTUALE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

1. Il Sindaco individua, con apposito decreto, un Assessore/Consigliere comunale o altro soggetto quale Referente Videosorveglianza Interno relativamente al trattamento dei dati personali operati per mezzo dell'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.

È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il Referente Videosorveglianza Interno deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla vigente normativa europea e nazionale, oltre a quanto sancito nel presente Regolamento.
3. Il Referente Videosorveglianza Interno è tenuto a presiedere alle operazioni di trattamento operate per il tramite dell'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, coordinando le eventuali persone autorizzate, attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune di Gurro nell'apposito atto di designazione. Il Titolare del trattamento, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento e alle proprie istruzioni.
4. Il Referente Videosorveglianza Interno, è tenuto a:
 - a. verificare e controllare che il trattamento dei dati effettuato mediante l'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR;
 - b. verificare che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3;
 - c. individuare e nominare con propri atti le persone autorizzate al trattamento, impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29 GDPR;
 - d. verificare che le persone autorizzate di cui al comma che precede siano correttamente formate in merito alle modalità per il corretto trattamento dei dati personali raccolti e comunque trattati per il tramite dell'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento;
 - e. monitorare l'implementazione delle misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 GDPR;
 - f. custodire tutte le credenziali di accesso al sistema di videosorveglianza, di concerto con l'Amministratore di sistema del Comune di Gurro, nonché alla materiale custodia delle chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo e per l'apertura degli armadi ove vengono conservati i supporti informatici ove vengono conservate le immagini e le riprese video;

- g. verificare che venga correttamente resa l'informativa agli interessati in merito ai trattamenti operati per mezzo dell'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento ai sensi della vigente normativa (europea e nazionale), nonché delle linee guida emesse dalle competenti Autorità (su tutte il Garante per la protezione dei dati personali), sia sotto forma della c.d. informativa sintetica (mediante gli appositi cartelli, verificando che il testo degli stessi sia aggiornato al GDPR) nonché mettendo a disposizione degli interessati l'informativa c.d. estesa, la quale dia conto di tutti i requisiti di cui all'art. 13 GDPR;
 - h. coadiuvare il Comune di Gurro nella gestione di eventuali violazioni di dati personali e negli adempimenti conseguenti, previsti dagli artt. 33 e 34 GDPR.
5. Ove la gestione dell'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento venisse esternalizzata mediante affidamento ad un'azienda mediante contratto oppure ad un altro Ente pubblico in convenzione, l'azienda oppure l'Ente affidatari potranno essere nominati Responsabili esterni del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 GDPR mediante apposito contratto. In tali casi i Responsabili esterni saranno tenuti ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati trattati nonché la tutela dei diritti degli interessati.

ART. 7 PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o ad un suo delegato, al Referente Videosorveglianza Interno e agli addetti in servizio del Corpo di Polizia Municipale, purché questi ultimi siano stati appositamente nominati persone autorizzate al trattamento sotto l'autorità del Comune di Gurro con apposito atto di nomina per iscritto, che rechi la puntuale indicazione dei compiti della persona autorizzata e le istruzioni alle quali la stessa deve attenersi. Le persone autorizzate potranno essere nominate solo previa verifica del possesso di adeguati requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità, tali da garantire del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Referente Videosorveglianza Interno.

3. Può essere autorizzato all'accesso alla centrale operativa solo personale incaricato di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Referente Videosorveglianza Interno.
4. Le Persone autorizzate sono tenute a rispettare, nell'accesso alla sala di controllo, le istruzioni impartite dal Referente Videosorveglianza Interno, dirette ad evitare operazioni illecite di trattamento dei dati raccolti o comunque trattati dall'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.

ART. 8 - CREDENZIALI PER L'ACCESSO ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. L'accesso all'impianto di videosorveglianza è esclusivamente consentito al Sindaco o ad un suo delegato, al Referente Videosorveglianza Interno e alle persone autorizzate, come previsto nel presente Regolamento.
2. Le persone autorizzate, per l'accesso ai sistemi, sono dotate di proprie credenziali (costituite da nome utente e password di adeguata complessità), strettamente personali e non cedibili o condivisibili con altri soggetti.

CAPO III

CARATTERISTICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

ART. 9 - STRUMENTI DI VIDEOSORVEGLIANZA IMPIEGATI E IMPIEGABILI PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ART.3

1. Si considerano impianti di videosorveglianza quelli che sono destinati in modo durevole alle operazioni di videosorveglianza di cui al presente Regolamento e sono fissati in modo stabile ad una struttura non facilmente amovibile (si considera non facilmente amovibile il fissaggio che richiede operazioni tecniche con intervento specialistico per essere rimosso).
2. Costituiscono parte dell'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento anche i supporti informatici su cui sono conservati i dati

raccolti dallo stesso nonché le apparecchiature destinate alla visualizzazione delle immagini e riprese operate e, più in generale, tutti i dispositivi necessari al funzionamento dell'impianto stesso.

3. Si considerano strumenti di videosorveglianza tutti i dispositivi, a disposizione di singoli operatori del Corpo di Polizia Municipale, idonei alla raccolta di dati personali, anche se non per funzione primaria o specifica destinazione.
4. Ogni operatore che prenda in carico uno strumento che possa avere funzione di videosorveglianza dovrà prima essere stato adeguatamente formato al suo uso e al rispetto della vigente normativa (europea e nazionale) nonché delle linee guida emanate alle competenti Autorità e del presente Regolamento; dovrà farne menzione nel registro giornaliero, indicando il numero del dispositivo/strumento e la sua tipologia.
5. Ogni operatore cui viene affidato un dispositivo che costituisca uno strumento di videosorveglianza ne è custode, nonché responsabile della corretta gestione e del conforme utilizzo dello stesso. La presa in carico dovrà avvenire solo per esigenze di servizio.

ART. 10 - MODALITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

1. L'installazione delle telecamere e degli altri dispositivi che compongono l'impianto di videosorveglianza atti alla cattura di immagini e alla ripresa video avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale e allegato al presente Regolamento (ALLEGATO A).
2. Coloro che accedono o transitano in luoghi dove sono attivi sistemi di videosorveglianza sono previamente informati in merito al trattamento dei loro dati personali effettuato con i sistemi di videosorveglianza per mezzo di informativa "sintetica" fornita su appositi cartelli conformi ai modelli predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali. Tale informativa non è dovuta nel caso di impiego di dispositivi di videosorveglianza esclusivamente a scopo investigativo, con finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati. L'informativa estesa, recante tutti i requisiti di cui all'art. 13 GDPR, è disponibile presso il

Titolare.

3. La funzione di brandeggio delle telecamere da parte delle persone autorizzate dovrà sempre rispettare quanto stabilito dal presente Regolamento ed essere strettamente funzionale al perseguimento delle finalità di cui all'art. 3.
4. L'impianto di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando perciò - per quanto tecnicamente possibile - l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini eccessivamente dettagliate, ingrandite o tese a riprendere dettagli (anche intesi quali tratti somatici degli interessati) non rilevanti.
5. L'utilizzo delle telecamere e degli altri dispositivi che compongono l'impianto di videosorveglianza è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici, mentre non è consentito con riferimento alle proprietà private.
6. La mancata osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento ad opera delle persone autorizzate comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali, ove ne ricorrano i presupposti.
7. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso la sala di controllo- Presso la sala di controllo le immagini e le riprese operate dall'impianto di videosorveglianza possono venire visualizzate su monitor e hardware (di tipo client) appositamente configurato.
8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini/riprese video raccolte mediante l'impianto di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana è limitata, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa e dalle linee guida emanate dalle competenti Autorità, a sette giorni. Può essere previsto un allungamento dei termini di conservazione di tali dati a fronte di una specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione a un'attività investigativa in corso. Analogamente si procederà nel caso in cui un privato cittadino, affermando di essere stato interessato da un fatto di reato, faccia richiesta entro il termine di conservazione delle immagini di blocco della

cancellazione delle stesse, in attesa che la competente Autorità Giudiziaria compia i pertinenti atti di indagine ed eventualmente chiedi l'acquisizione di tali immagini. Solo all'Autorità Giudiziaria, infatti, per tali finalità potrà essere concesso l'accesso alle immagini ai sensi del successivo art. 13.

9. Ove ne ricorrano i presupposti il Comune di Gurro effettuerà la valutazione d'impatto di cui all'art. 35 GDPR.

ART. 11 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. L'interessato, in relazione ai trattamenti di dati personali che ad esso si riferiscono operati per mezzo dell'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 12 e ss. GDPR, ha diritto (previa presentazione di apposita richiesta, sulla modulistica messa a disposizione dall'Ente oppure in forma libera) di:
 - a. ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in affermativo, di ottenere l'accesso a tali dati;
 - b. essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari cui i dati personali potranno essere comunicati, nonché in merito al periodo di conservazione di tali dati (o, in alternativa al criterio per determinarlo);
 - c. chiedere la cancellazione qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 17 GDPR;
 - d. chiedere la limitazione del trattamento ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 18 GDPR;
 - e. opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21 GDPR.
2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al presente articolo può essere presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (i cui dati di contatto sono disponibili alla Sezione "Privacy" del sito dell'Ente stesso), al Titolare (ossia all'Ente, presso l'Ufficio URP), oppure al Referente Videosorveglianza Interno.
3. In caso di richiesta di accesso alle immagini o riprese video, l'interessato

dovrà provvedere ad indicare almeno:

- a. la data, la fascia oraria della presumibile ripresa e il luogo della stessa;
 - b. una sommaria descrizione dell'abbigliamento indossato al momento della presumibile ripresa;
 - c. la presenza di eventuali accompagnatori al momento della presumibile ripresa;
 - d. l'attività svolta al momento della presumibile ripresa (con descrizione il più possibile circostanziata);
 - e. eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.
4. A fronte della ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'Ente provvederà a verificare l'effettiva esistenza delle immagini o delle riprese video relative all'interessato, dando a quest'ultimo riscontro (in caso di riscontro positivo l'Ente dovrà indicare all'interessato le modalità per prendere visione di quanto richiesto).
5. Nel caso in cui l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali di cui al comma precedente che lo riguardano, i relativi file contenenti le immagini o le riprese video dovranno essere consegnati in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti ad altri interessati eventualmente presenti al momento della ripresa.
6. Nel caso di esito negativo - o di omesso riscontro - alla istanza di cui al presente articolo nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 12 GDPR, l'interessato potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

SEZIONE II

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI, ACCESSO AI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

ART. 12 - SICUREZZA DEI DATI

1. Come previsto al precedente art. 3 co. 1 lett. f) i dati raccolti mediante l'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento dovranno essere protetti con adeguate misure tecniche e organizzative, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

2. In tal senso, vengono adottate le misure tecniche e organizzative di seguito elencate:

- a. dovranno essere configurati profili per l'accesso all'impianto di videosorveglianza differenziati in capo alla persona autorizzate, coerenti con le mansioni alle stesse affidate;
- b. l'impianto di videosorveglianza, decorso il termine di conservazione di cui all'art. 10 co. 8 che precede, dovrà provvedere alla cancellazione automatica ed irreversibile delle registrazioni;
- c. in caso di interventi di manutenzione sull'impianto, i relativi addetti potranno accedere alle immagini e alle riprese video solo nel caso in cui tale operazione sia strettamente indispensabile per le citate attività di manutenzione, che dovranno sempre essere effettuate in presenza del Referente Videosorveglianza Interno o di soggetto da esso delegato, che disponga di credenziali di autenticazione per l'accesso all'impianto. Tali credenziali dovranno essere materialmente inserite dal Referente Videosorveglianza Interno o dal soggetto da esso delegato senza condividerle, per alcuna ragione, con gli addetti alla manutenzione;
- d. i sistemi connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo.

ART. 13 – ACCESSO ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. L'accesso alle immagini e alle riprese video raccolte dall'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento è consentito solo:

- a) al Titolare del trattamento, al Referente Videosorveglianza Interno, all'eventuale Responsabile esterno e alle persone autorizzate al trattamento;
- b) alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale delega da parte del Pubblico Ministero competente e acquisita dall'Ente). L'accesso all'impianto di videosorveglianza avverrà previa attivazione di apposite credenziali per l'accesso, con tenuta di un file di log delle operazioni effettuate da conservarsi per il termine di un anno;

- c) al soggetto, o ai soggetti, incaricati della manutenzione dell'impianto;
- d) all'interessato che abbia presentato istanza di accesso alle immagini o alle riprese video che lo riguardano, ove tale istanza sia stata accolta, previa adozione di ogni più opportuna misura per impedire che possa essere presa visione di immagini o riprese video di altri interessati;
- e) al soggetto che abbia richiesto l'accesso alle immagini o alle riprese video ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990, previa adozione di ogni più opportuna misura per impedire che possa essere presa visione di immagini o riprese video di altri interessati. In tali casi il soggetto istante dovrà trasmettere l'istanza di accesso agli atti prima della cancellazione dei dati ai sensi dell'art. 10 co. 7 che precede.
- f) In caso di richiesta ai sensi della lett. e) del comma che precede, da parte del soggetto istante, di accesso alle immagini o alle riprese video sulla base di denunce di atti criminosi, i relativi file dovranno essere conservati, senza consegna diretta al richiedente, per il successivo inoltro delle eventuali fonti di prova all'Autorità Giudiziaria.

2. Tutti gli accessi ai dati saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro delle attività di trattamento e degli accessi" (cartaceo od informatico), nel quale sono riportati:

- la data e l'ora d'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni della persona autorizzata che presieda alle operazioni;
- la sottoscrizione del medesimo.

ART. 14 – MEZZI DI RICORSO, DI TUTELA AMMINISTRATIVA E DI TUTELA GIURISDIZIONALE, RISARCIMENTO DEI DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, nonché in merito ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia a quanto previsto dagli artt. 77 e ss. GDPR ed alle relative disposizioni integrative ed attuative.

2. Chiunque subisca un danno a causa del trattamento di dati personali operato per il tramite dell'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, ha il diritto di agire per ottenere il risarcimento del danno dal Titolare del trattamento o dall'eventuale Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 82 GDPR, avanti alle competenti autorità giurisdizionali ai sensi dell'art. 79 GDPR.
3. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati ai sensi dell'art. 2 decies del D.Lgs. n. 196/03, salvo quanto previsto dall'art. 160 bis del medesimo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 - ATTUAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, la loro modifica, variazione o cessazione, nel rispetto delle finalità previste dal presente Regolamento, compete alla Giunta Comunale che identifica le aree sensibili ai fini della sicurezza urbana e del controllo del territorio, con apposita deliberazione, e procede all'eventuale aggiornamento dell'ALLEGATO A.

ART. 16 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento UE, dalla direttiva Europea Polizia, dal Codice privacy, dal D.Lgs 101/2018, dal D.Lgs. 51/2018, dai provvedimenti del Garante per la protezione della Privacy in materia di videosorveglianza, nonché da ogni altra disposizione vigente in materia.